

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 214/2017

del 15 dicembre 2017

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2019/1623]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2017/1017 della Commissione, del 15 giugno 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 68/2013 concernente il catalogo delle materie prime per mangimi ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1006 della Commissione, del 15 giugno 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1206/2012 della Commissione per quanto riguarda la modifica del ceppo produttore del preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da *Aspergillus oryzae* (DSM 10287) come additivo per mangimi destinati a pollame da ingrasso, suinetti svezzati e suini da ingrasso (titolare dell'autorizzazione DSM Nutritional Products Ltd.) ⁽²⁾.
- (3) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo - SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (4) Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo II dell'allegato I dell'accordo SEE è così modificato:

1. al punto 51 (Regolamento (UE) n. 68/2013 della Commissione) è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

— **32017 R 1017**: Regolamento (UE) 2017/1017 della Commissione, del 15 giugno 2017 (GU L 159 del 21.6.2017, pag. 48).»

2. Al punto 74 (Regolamento di esecuzione (UE) n. 1206/2012 della Commissione) è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

— **32017 R 1006**: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1006 della Commissione, del 15 giugno 2017 (GU L 153 del 16.6.2017, pag. 9).»⁽¹⁾ GU L 159 del 21.6.2017, pag. 48.⁽²⁾ GU L 153 del 16.6.2017, pag. 9.

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) 2017/1017 e del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1006 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 16 dicembre 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2017

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Sabine MONAUNI

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.